



# **FORMAZIONE ADDETTI RSPP**

## **Modulo 'A' e Modulo 'Datore Lavoro'**

# **I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D.Lgs 626/94: i Compiti, gli Obblighi, le Responsabilità Civili e Penali**

## **Il Sistema Pubblico della Prevenzione**

Elaborato Utilizzato per Corso RSPP (28 ore) 2007 Carrara



# QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La Salute e la Sicurezza di ciascun cittadino è per la legge italiana un principio imprescindibile. Lo stesso art. 32 della **“Costituzione Italiana”** stabilisce che: “La Salute è un diritto fondamentale dell’individuo ed un interesse della collettività”. La difesa della salute, prevale sull’interesse economico delle imprese. Questi principi si ritrovano sia nel **“Codice Civile”** che nello **“Statuto dei Lavoratori”** e nel **“Codice Penale”**.

- Costituzione Italiana:
  - Art. 32 e Art. 41
- Codice Civile:
  - Art. 2087
  - Art. 2094
  - Art. 2222
- Codice Penale:
  - Art. 451
  - Art. 437
  - Art. 590
  - Art. 589

# La Legislazione in materia di Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro:

## PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- DPR 547 del **1955** → Norme generali prevenzione infortuni
- DPR 303 del **1956** → Norme generali igiene del lavoro
- DPR 164 del **1956** → Normativa tecnica settore costruzioni
- D.Lgs 277 del **1991** → Misure di protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
- D.Lgs 626 del **1994** e s.m.i. → Misure per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
- D.Lgs 494 del **1996** e s.m.i. (D.Lgs 528/99) → Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs 195 del **2003** → Integrazione D.Lgs. 626/94

**Evoluzione normativa: si considerano i processi produttivi**

Prima del **D.Lgs 626/94** non c'era l'obbligo di **VALUTARE I RISCHI** e di pensare a come **PREVENIRE I RISCHI**, oltre a redigere i **DOCUMENTI DI VALUTAZIONE**.

E' la norma che definisce l'approccio organizzativo e gestionale della sicurezza, che passa attraverso la stesura del documento di valutazione dei rischi e la definizione degli interventi da effettuare.

Conferma la definizione delle figure che partecipano alla gestione della sicurezza, specificando che tutti - lavoratori compresi - diventano attori principali per il mantenimento dell'apparato di sicurezza e salute.

Introduce la figura del **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI**, come figura di riferimento sia per i lavoratori, che per la direzione.

Definisce come garantire la preparazione e risposta alle emergenze incendi e come assicurare il primo soccorso e l'evacuazione degli ambienti di lavoro mediante la nomina di addetti alle squadre di emergenza.

## **Il D.Lgs 626/94 quando si applica?**

Il D.Lgs 626/94 si applica: per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici;

- quando si identifica la necessità di sottoporre a valutazione i rischi lavorativi a cui i lavoratori sono esposti;
- quando bisogna definire le attività di coordinamento fra più imprese presenti in un medesimo posto di lavoro, affinché vengano identificati, valutati, ridotti o eliminati i rischi specifici dell'attività, compresi quelli relativi all'emergenza e alla loro gestione;
- quando le scelte aziendali per la salute e la sicurezza devono essere condivise e conosciute da tutti gli "attori" del sistema aziendale, compresi i lavoratori ovvero loro rappresentanti;
- quando deve essere definito il piano di intervento per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori o comunque mantenerle ad un livello accettabile di tutela.

# Il D.Lgs 626/94 a chi si applica?

Si applica a tutto l'organigramma aziendale per la sicurezza, ovvero:  
DATORE DI LAVORO,  
DIRIGENTE,  
PREPOSTO,  
RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), ASPP  
MEDICO COMPETENTE (responsabile del servizio di sorveglianza sanitaria),  
RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), RLST  
LAVORATORI, LAVORATORI AUTONOMI  
ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA:

- *Pronto soccorso*,
- *Antincendio*,
- *Evacuazione*.



## **Sanzioni (ai sensi del D.Lgs. 626/94)**

**Il datore di lavoro** è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549,00 a 4.131,00 €

**Il datore di lavoro e il dirigente** sono puniti con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da 258,00 a 4.131,00 €

**I preposti** sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 154,00 a 1.032,00 €

**I progettisti, i fabbricanti e gli installatori** sono puniti fino a sei mesi o con l'ammenda da 309,00 a 30.987,00 €

**Il medico competente** è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 258,00 a 3.098,00 €

**I lavoratori** sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103,00 a 619,00 €

**Il datore di lavoro** (art. 8/626):

organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda;

nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - **RSPP** (in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis) e detta nomina, formalizzata da un modulo apposito, viene trasmessa all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali/ASL.

In allegato alla comunicazione, il datore di lavoro invia le seguenti informazioni relative alla persona che svolgerà l'incarico di RSPP:

- i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione
- il periodo nel quale tali compiti siano stati svolti
- il curriculum personale.



Pur trattandosi di una figura responsabile, nel Decreto 626/94 non sono previste sanzioni dirette per RSPP; tuttavia poiché sono identificabili nella legge alcune situazioni di delega diretta da parte del datore di lavoro verso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di incarichi propri della direzione, può accadere che inottemperanze, non conformità di legge, omissioni siano ricondotte per responsabilità alla figura del RSPP nominata dal datore di lavoro.

**Affidare a terzi (interni o esterni all'impresa) l'incarico di RSPP non elimina dal datore di lavoro la responsabilità diretta di ciò che accade nello svolgimento delle attività;** pertanto il datore di lavoro non deve mai smettere di effettuare attività di vigilanza su quanto effettuato da persone da lui incaricate per la realizzazione dell'opera in tutti i suoi aspetti, sicurezza e saluti compresi.

**E' importante infine che il datore di lavoro nella nomina del RSPP effettui una seria, attenta, critica attività di scelta del soggetto ideale a ricoprire il ruolo.**

# In quali casi non è obbligatorio il documento di valutazione dei rischi?

Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) Comma 11

Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota dell' 'allegato I (modif. da D.Lgs. 242/96), il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 (elaborazione documento valutazione rischi) e 3 (custodire il DVR presso l'azienda), ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.



Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

## **ALLEGATO I**

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)

- 1. Aziende artigiane e industriali.....fino a 30 addetti**
- 2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 10 addetti**
- 3. Aziende della pesca .....fino a 20 addetti**
- 4. Altre aziende.....fino a 200 addetti**

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

**IL DATORE DI LAVORO (dirigenti e preposti)**

**I di IV**

**Chi è?** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva (intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale).

**Quali requisiti?** deve essere titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.



**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

**IL DATORE DI LAVORO (dirigenti e preposti)**

**II di IV**

**Quale formazione?** solo nel caso in cui il datore di lavoro intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, qualora ne sussistano le condizioni (es. aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti), è previsto l'obbligo di frequenza di un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

**Quali responsabilità?** in quanto soggetto che ha la responsabilità generale dell'impresa o unità produttiva (in edilizia si possono così intendere i cantieri dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) riveste in sé tutte le responsabilità connesse con gli obblighi di tutela della integrità fisica e della salute dei lavoratori, sia di carattere organizzativo che di carattere tecnico-operativo.


**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

**IL DATORE DI LAVORO (dirigenti e preposti)**

**III di IV**

**Quali compiti?** valuta i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e redige il documento conseguente; attua quanto previsto dai "piani di sicurezza"; adotta comunque le misure di sicurezza conformi a quelle prescritte dalle norme di legge vigenti ed a quelle della buona tecnica; designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile del servizio stesso o ne svolge direttamente i compiti, nei casi previsti; nomina, ove previsto, il medico competente; adotta tutte le altre misure necessarie per la sicurezza e salute dei lavoratori (informazione e formazione, dotazione dei dispositivi di protezione individuale, tenuta del registro infortuni e quant'altro contemplato dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94); coopera con gli altri datori di lavoro e lavoratori autonomi all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi; indice le riunioni periodiche aziendali di prevenzione e protezione dai rischi;



**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

**IL DATORE DI LAVORO (dirigenti e preposti)**

**IV di IV**

**Quali compiti?** organizza e nomina i soggetti incaricati dei servizi di emergenza (prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso); consulta i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti (in particolare: valutazione dei rischi e documenti conseguenti, adozione dei piani di sicurezza, designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e di emergenza, formazione dei lavoratori).

**Quali deleghe?** secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa i compiti possono essere delegati nell'ambito della struttura aziendale: ai dirigenti competono gli adempimenti di carattere organizzativo ed ai preposti quelli di carattere tecnico-operativo. Ovviamente ciò non basta per esentare il datore di lavoro dalle responsabilità. Ciò può avvenire solo qualora vengono trasferiti al soggetto delegato anche i più ampi poteri decisionali e di spesa.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**


**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL LAVORATORE AUTONOMO**

**Chi è?** è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

**Quali requisiti?** affinché sia ritenuto tale deve esercitare nel cantiere un'attività che può essere svolta in piena autonomia, senza il concorso di altri e, se pur in modo coordinato, senza vincoli di subordinazione; diversamente ricadrebbe nella sfera dei lavoratori "subordinati impropri". Deve essere in possesso di una idoneità tecnica professionale adeguata alle attività da svolgere, verificabile anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

**Quale formazione?** non è prevista una formazione specifica ma è prevista, nei loro confronti, un'attività di informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nell'ambito del cantiere o luogo di lavoro ed un'attività di coordinamento per l'esecuzione dei lavori, cui i lavoratori autonomi si devono conformare.



**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL LAVORATORE AUTONOMO**

**Quali compiti?** coopera e si coordina con le altre imprese appaltatrici o lavoratori autonomi e si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, utilizza le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di legge; attua, per quanto di sua competenza, le misure previste nei "piani di sicurezza".

**Quali responsabilità?** non è più un soggetto passivo (solo tutelato), ma è parte attiva del sistema di sicurezza del cantiere (unità produttiva), quindi è responsabile delle inosservanze a lui imputabili, sia in ordine all'uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., sia in ordine all'osservanza delle disposizioni dei "piani di sicurezza e salute" del cantiere.

**Quali deleghe?** ovviamente non ha alcuna possibilità di delega.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Chi è?** persona interna o esterna all'azienda designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate, oppure lo stesso datore di lavoro qualora ne sussistono le condizioni (come in precedenza descritto).

**Quali requisiti?** Art. 8 -bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)(articolo inserito dal D.lgs. 195/03)

**Quale formazione?** Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (requisiti culturali) ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Quali compiti?** individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;  
elabora, per quanto di sua competenza, le misure preventive e protettive ivi compresi i D.P.I. per la protezione dei lavoratori;  
elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori;  
indice e partecipa alle consultazioni periodiche fra i soggetti per la prevenzione;  
fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.



**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**


## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**Quali responsabilità?** lo svolgimento della funzione specifica di per se non dà luogo a responsabilità, in quanto "specialista di sicurezza", utilizzato dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti che mantengono, in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze, la responsabilità dell'azione di prevenzione. Il soggetto incaricato potrà invece essere responsabile dell'applicazione delle procedure di sicurezza in quanto titolare di altre funzioni (es.: datore di lavoro, direttore tecnico dell'impresa, direttore tecnico di cantiere).

**Quali deleghe?** ovviamente, quanto sopra esposto determina l'impossibilità di delegare i compiti ad altri: l'R.S.P.P. potrà utilizzare le altre risorse del servizio prevenzione e protezione per lo svolgimento dei suoi compiti.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**



## **IL MEDICO COMPETENTE**


**Chi è?** è il "medico del lavoro" nominato dal datore di lavoro, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (anche nei confronti di un solo lavoratore) in relazione alle attività svolte dall'azienda (praticamente sempre obbligatoria nel settore delle costruzioni).

**Quali requisiti?** deve possedere una specializzazione od essere docente in materie attinenti in generale la medicina del lavoro o l'igiene industriale o possedere una specifica autorizzazione a svolgere tali funzioni, così come definito in modo puntuale dal D.Lgs 626/94 (art.2 definizioni).

**Quale formazione?** oltre a quella che gli deriva dalla sua specializzazione, deve possedere una specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio (conoscenza che le sarà resa dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal rapporto di valutazione dei rischi).

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**




## **IL MEDICO COMPETENTE**

**Quali compiti?** collabora con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e protezione alla definizione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori; effettua gli accertamenti sanitari previsti ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica; istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio; fornisce ai lavoratori le necessarie informazioni sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria; partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione e comunica ai RLS le informazioni generali sui risultati degli accertamenti sanitari; visita gli ambienti di lavoro o, nei casi previsti, esamina i piani di sicurezza; partecipa alla programmazione dei controlli dell'esposizione dei lavoratori unitamente al RSPP; collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori; informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore sulla inidoneità parziale o totale o temporanea del lavoratore.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**



## **IL MEDICO COMPETENTE**

**Quali responsabilità?** è direttamente responsabile dello svolgimento dei compiti a lui affidati.

**Quali deleghe?** la nomina è personale e quindi non delegabile ad altri; le sole indagini diagnostiche ed esami clinici possono essere fatti eseguire da centri specializzati, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso medico competente; per motivate ragioni, può avvalersi della collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di lavoro.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)**

**Chi è?** è la persona (o le persone) eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

**Quali requisiti?** è eletto direttamente dai lavoratori all'interno delle aziende, oppure può essere individuato per più aziende in ambito territoriale o del comparto produttivo riguardo le aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti; per le aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RLST) o dai lavoratori dell'azienda al loro interno, in assenza di tali rappresentanze.



**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)**

**Quale formazione?** è prevista una formazione particolare, le cui modalità ed i cui contenuti possono essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria, concernente comunque le normative in materia di sicurezza e salute, i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e quindi le principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi. La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi territoriali paritetici, ai quali sono attribuite funzioni di orientamento e di promozione delle iniziative formative (quindi nel settore edile ancora Comitati Paritetici per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro e Scuole Edili coordinate dal Formedil).

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)**

**Quali compiti?** di consultazione riguardo la valutazione dei rischi, la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, l'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati; di promozione per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ricevendo a tal fine una formazione adeguata e le necessarie informazioni anche documentali (valutazione dei rischi, misure di prevenzione, sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione degli ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali); partecipa alla riunione periodica di prevenzione, fa proposte in merito alle attività di prevenzione, verifica i luoghi di lavoro e avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, può fare ricorso alla autorità competente, ove del caso; ha accesso ai documenti conseguenti la valutazione dei rischi ed ai "piani di sicurezza" dei cantieri, formula proposte al riguardo ed è consultato preventivamente sulle modifiche significative da apportare ai "piani".

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (RLS)**

**Quali responsabilità?** i compiti loro assegnati non producono di per sé situazioni di responsabilità; peraltro la loro funzione di rappresentare i lavoratori per la sicurezza comporta particolare attenzione e impegno nel coinvolgere i responsabili dell'impresa sui rischi individuati e sulle eventuali segnalazioni dei lavoratori in merito a situazioni di pericolo.

**Quali deleghe?** in quanto soggetto delegato dai lavoratori a rappresentarli per quanto riguarda i problemi della loro sicurezza e salute, non può a sua volta delegare.

**Chi fine hanno fatto gli RLST?**

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **I LAVORATORI INCARICATI (addetti antincendio, etc etc)**

**Chi sono?** sono i lavoratori designati dal datore di lavoro per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e pronto soccorso.

**Quali requisiti?** non sono richiesti particolari requisiti, ma è evidente che, stante la responsabilità della scelta (ancorché i lavoratori non possono rifiutare la designazione), il datore di lavoro deve necessariamente individuare tali lavoratori tenendo conto delle loro attitudini e capacità, che devono risultare adeguate ai compiti assegnati (in edilizia possiamo ritenere che le scelte ricadano in linea generale sui preposti).

**Quale formazione?** è richiesta una formazione "adeguata" ai compiti assegnati, assicurata dal datore di lavoro, da realizzare ancora in collaborazione con gli Organismi paritetici, come già specificato per i rappresentanti per la sicurezza.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

**I LAVORATORI INCARICATI (addetti antincendio, etc etc)**

**Quali compiti?** di gestione delle emergenze con particolare riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e pronto soccorso (compiti per lo svolgimento dei quali sono adeguatamente formati).

**Quali responsabilità?** non hanno responsabilità connesse con lo svolgimento dell'incarico loro assegnato; peraltro restano responsabili del loro eventuale comportamento omissivo in relazione alle altre funzioni svolte o ruoli ricoperti nell'ambito dell'azienda (in genere lavoratori o preposti).

**Quali deleghe?** sono loro soggetti incaricati e quindi delegati.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **I LAVORATORI**

**Chi sono?** sono tutti i lavoratori subordinati che prestano il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui (si differenziano in tal modo dai lavoratori autonomi).

**Quali requisiti?** devono prestare il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro; sono equiparati: i soci lavoratori che prestano la loro attività nell'ambito di cooperative o di società, anche di fatto; gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali; gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.



**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **I LAVORATORI**

**Quale formazione?** devono ricevere una formazione, assicurata dal datore di lavoro, sufficiente ed adeguata, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; la formazione deve avvenire in occasione della assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansione, dell'introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi ed essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi.



I criteri ed i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nel settore delle costruzioni, possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. Anche per i lavoratori, la formazione deve avvenire in collaborazione con gli Organismi paritetici territoriali, come già detto.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **I LAVORATORI**

**Quali compiti?** prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; osservare le disposizioni impartite; utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, le attrezzature, le sostanze ed i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza ed i D.P.I; segnalare le deficienze e le condizioni di pericolo; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari ed ai programmi di formazione previsti; segnalare al datore di lavoro o al dirigente o al preposto gli infortuni o incidenti.

**Art. 2 (definizioni partecipanti alla sicurezza aziendale)**

**Art. 5 (obblighi dei lavoratori) (D.Lgs. 626/94)**

## **I LAVORATORI**

**Quali responsabilità?** il lavoratore è coinvolto attivamente nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza aziendale ed è quindi soggetto responsabile in quanto garante in prima persona della propria e altrui sicurezza e non solo come soggetto beneficiario della normativa di prevenzione. Questa nuova impostazione dovrebbe incidere anche sulle responsabilità dei datori di lavoro, dirigenti e preposti che non dovrebbero più essere considerati in tutti i casi responsabili delle negligenze dei lavoratori dovute ad inosservanza delle disposizioni impartite agli stessi.

**Quali deleghe?** il lavoratore ovviamente non può delegare ad altri le proprie responsabilità; peraltro, delega al proprio rappresentante per la sicurezza alcuni poteri di controllo estremamente importanti, quali ad esempio: la valutazione dei rischi; la designazione degli ASPP; la formazione degli stessi lavoratori; la verifica dei luoghi di lavoro.

## **Art. 6 (Obblighi progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori).**

I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

**Soggetti sicurezza individuati da norme di settore  
(definizioni partecipanti alla sicurezza nei cantieri)  
(D.Lgs. 494/96)**

*IL COMMITTENTE*

*IL RESPONSABILE DEI LAVORI*

*IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE*

*IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*

# Soggetti sicurezza individuati da norme di settore (definizioni partecipanti alla sicurezza nei cantieri) (D.Lgs. 494/96)

## ***Gli obblighi del committente***

*Il committente nel prevedere i lavori si attiene alle misure generali di tutela, che consistono in sintesi nel guidare la progettazione dell'opera e nell'organizzare il cantiere, effettuando scelte tecniche secondo principi che prevedono l'eliminazione o l'attenuazione dei rischi.*

*Il committente, inoltre prevede la durata dei lavori.*

## **SE NON LO FA:**

- *arresto da 3 a 6 mesi*
- *ammenda da 1.550 a 4.130 euro.*




# Soggetti sicurezza individuati da norme di settore (definizioni partecipanti alla sicurezza nei cantieri) (D.Lgs. 494/96)

*Il committente deve verificare che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano idoneità tecnico-professionale per eseguire i lavori, **richiedendo almeno copia dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato.***

## **SE NON LO FA:**

- arresto da 2 a 4 mesi
- ammenda da 516 a 2.580 euro.

*Il committente deve chiedere alle imprese esecutrici una **dichiarazione dell'organico medio annuo,** distinto per qualifica, nonché una **dichiarazione relativa al contratto collettivo** applicato ai lavoratori dipendenti.*



# **Soggetti sicurezza individuati da norme di settore (definizioni partecipanti alla sicurezza nei cantieri) (D.Lgs. 494/96)**

*Il committente deve chiedere un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato viene rilasciato all'impresa dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse Edili. Può essere richiesto anche un documento unico di regolarità contributiva.*

*Il committente deve trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori ed il suddetto certificato di regolarità contributiva.*



## Organi di Vigilanza

I rapporti con gli ORGANI DI VIGILANZA sono sia ‘preventivi’ che in occasione degli specifici accessi (controlli) e/o indagini.

Potrebbe essere opportuno che il RSPP stabilisca contatti con i suddetti Organi di Vigilanza competenti al fine di allinearsi con le loro interpretazioni tecniche delle norme in materia di sicurezza e per avere una più aggiornata panoramica della normativa regionale.

In sede di ispezione il RSPP è l’interlocutore fondamentale per l’organo di vigilanza, sia per l’acquisizione di informazioni utili alle indagini, sia perché il RSPP è in grado di fornire ogni chiarimento sulla valutazione dei rischi e sulle procedure adottate.

L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) una volta accertata la contravvenzione, impartisce le istruzioni necessarie per l’adempimento (tardivo) degli obblighi sanzionati ed assegna un termine per tale adempimento.

Il contravventore sarà tenuto, quindi, all’adempimento nel termine ed al pagamento di una somma pari ad  $\frac{1}{4}$  del massimale.

Esiste un coordinamento nazionale dei servizi di vigilanza, articolato a livello regionale e provinciale mediante apposite commissioni.

## Organismi Paritetici



Gli ORGANISMI PARITETICI, di cui all'art. 20 D.Lgs. 626/94 sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Tali comitati costituiscono una possibile FONTE DI VALIDI CONTRIBUTI TECNICI, 'AFFIDABILI' per entrambe le parti sociali (che ne condividono la paternità), così da ridurre eventuali contrasti in tema di scelte tecniche.

Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

Agli Organismi paritetici devono essere comunicati i nominativi degli eletti al ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Gli Organismi paritetici territoriali nascono pertanto con l'obiettivo primario di accompagnare e sostenere aziende, lavoratori ed RLS nella fase di prima applicazione della nuova normativa.

## Consultazione, informazione, formazione ed addestramento dei dipendenti

La direttiva comunitaria n.89/391 (direttiva quadro dalla quale è stato recepito il D.Lgs. 626/94) riconosce in capo al datore di lavoro una "obbligazione generale di sicurezza" fondata sul dovere di provvedere all'adeguamento dinamico e costante dei livelli di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un attivo "aggiornamento scientifico", una **costante consultazione dei lavoratori** affiancata da una sistematica **attività di informazione e formazione ed addestramento degli stessi** circa le mansioni ed i compiti che sono chiamati a svolgere in azienda.

Questi principi generali, che riconoscono i diritti dei lavoratori ad essere informati e formati dal datore di lavoro sui rischi per la salute e la sicurezza nonché sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione relative sia all'impresa sia al singolo posto di lavoro, sono stati introdotti negli articoli 21 e 22 del D. Lgs. 626/94.

## Consultazione, informazione, formazione ed addestramento dei dipendenti

**Un'efficace attività preventiva in materia di salute e sicurezza dei lavoratori non può pertanto essere fondata su semplici e sporadiche azioni successive ad un evento lesivo o nel caso di scampato pericolo, ma si deve basare su una concreta "politica di sicurezza" aziendale che coinvolge tutti i soggetti.**

Al concetto di prevenzione si sta gradualmente sostituendo quello più complesso e coinvolgente di promozione. In effetti, la promozione della salute, oltre che ad essere attuata nei diversi "ambiti del sistema sociale" deve essere un principio generale da attuare concretamente anche nei luoghi di lavoro.

A questo proposito, la promozione della sicurezza e della salute dei lavoratori può essere raggiunta sia attraverso la valorizzazione dei posti di lavoro sia riconoscendo un ruolo di fondamentale importanza alle attività informative e formative che coinvolgono tutti i soggetti aziendali.

In sintesi, una corretta "politica di sicurezza" aziendale parte necessariamente da una regolare attività di consultazione dei lavoratori, supportata da un'adeguata fase di addestramento degli stessi, con periodici e sistematici **aggiornamenti a carattere informativo e formativo**.

## Consultazione, informazione, formazione ed addestramento dei dipendenti

Per **addestramento** si intende la trasmissione di una serie di conoscenze specificamente mirate **all'acquisizione di una nuova capacità**.

Nell'ambito della sicurezza il concetto di addestramento risulta essere davvero fondamentale: solo con un corretto addestramento si possono trasmettere tutte quelle accortezze basilari che – se ben recepite, assimilate ed interiorizzate – serviranno da base per edificare un'efficace politica di sicurezza.

Grazie ad un corretto addestramento il lavoratore non dovrà modificare, in nome della sicurezza, una serie di modalità operative per lui ormai automatiche, ma apprenderà le modalità stesse contestualmente al comportamento di sicurezza, creando così un vincolo inscindibile tra “svolgere un compito” e “svolgerlo in modo sicuro”.

Nel D.Lgs 626/94 i concetti di addestramento, informazione e formazione dei lavoratori trovano un diretto campo di applicazione e sono vincolati con specifiche modalità dalla normativa.

## **Consultazione, informazione, formazione ed addestramento dei dipendenti**

In materia di addestramento risulta fondamentale l'art.38, lettera b) del D.Lgs 626/94, ai sensi del quale il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano un addestramento adeguato e specifico che li mettano in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Scopo di questa norma è evidenziare il nesso inseparabile esistente tra tutela della sicurezza del lavoro ed uso idoneo delle attrezzature di lavoro.

Dagli obblighi di formazione ed informazione la giurisprudenza ha coniato la fattispecie della “*culpa in educando*”, sancendo così gli obblighi del lavoratore al quale viene chiesto un elevato grado di responsabilità (e di colpa), essendo formato ed informato di rischi e modalità di svolgimento di una determinata attività.

**GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE**